

## CLAMOROSA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO

# La svalutazione sarà risarcita a tutti i creditori dello Stato

In caso di ritardato pagamento anche i dipendenti statali hanno diritto, oltre agli interessi legali al « maggior danno » provocato dallo sfilimento della moneta

Il dipendente statale o di qualunque ente pubblico creditore di una somma di denaro verso la pubblica amministrazione ha diritto, in caso di ritardo o di inadempimento da parte di quest'ultima, non solo agli interessi legali del 5% ma anche al risarcimento del maggior danno derivatogli dalla svalutazione della moneta.

Lo ha stabilito con una sentenza la III Sezione del T.A.R. del Lazio (presidente Danilo Felici) estendendo al pubblico impiego il terzo comma dell'art. 439 del Codice di procedura civile.

La norma stabilisce che quando il giudice emette una sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro per crediti di lavoro, deve determinare gli interessi legali e il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito. « Quando il prolungata inadempimento dell'amministrazione, per omessa erogazione di emolumenti retributivi ad un dipendente, venga investito da sopraggiunta svalutazione monetaria — hanno affermato i giudici del T.A.R. — non si è motivo di applicare al dipendente stesso, così gravemente danneggiato, il rimedio della restituzione in integrum » (cioè il ripristino della situazione precedente).

Questo rimedio deve essere realizzato « in modo pieno e in normale coerenza » con la rivalutazione del credito « in quanto la perdita di valore del denaro appare non come un effetto ulteriore dell'inadempimento, ma come effetto suo proprio, immediato, diretto e ad esso intrinseco, non risarcitorio neppure, a rigore, ma meramente restitutorio del quantum debeatur, nella vera ed incontestabile misura ormai corrispondente ».

Per i giudici amministrativi tutto ciò comporta « che la rivalutazione del credito dell'impiegato, trattandosi di un effetto legale e non consequenziale », non ha bisogno né di una prova specifica, né del supporto di una apposita domanda e di una messa in mora nei confronti della P.A. competente.

Nell'emettere il verdetto il collegio non ha ritenuto un « ostacolo insormontabile alla facoltà del giudice amministrativo di compiere una sua autonoma e motivata interpretazione » dell'art. 439 C.P.C. Il fatto che sulla norma esistano pronunce della Corte Costituzionale che ne legittimano l'inapplicabilità al pubblico impiego. Escludere che questa inapplicabilità sia dovuta alla natura delle sue componenti, che sono

« in conflitto con i principi costituzionali — ha osservato — non significa e non comporta l'incostituzionalità di una sua eventuale applicazione ».

La Corte Costituzionale stabilisce se una disposizione, è conforme o no alla Costituzione. Ciò « non impedisce di interpretare la norma in maniera diversa ».

Richiamando una decisione del TAR del Piemonte, i giudici amministrativi hanno osservato che anche nel rapporto di pubblico impiego « sussistono palesemente le tre ragioni ipotizzate dalla Corte Costituzionale quali cause giustificative dell'adozione dell'art. 439: esigenza basilare di mantenere inalterato il potere acquisto di salari e stipendi, necessità di porre remore al ritardo nell'inadempimento, esigenza di riequilibrare la posizione economica del lavoratore nei confronti dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro ».

Per i giudici del TAR, poi, ci sono altri elementi: per esempio il fatto che, nel predisporre il libro quarto del Codice civile, il legislatore non si è limitato a disporre che i crediti liquidi ed esigibili producano interessi ma abbia previsto anche la ipotesi di un « maggior danno che, se dimostrato, aveva titolo ad un ulteriore risarcimento ».